Studio Deias
Società tra Professionisti Multidisciplinare Srl

Fallimento Enti Ecclesiatici

Dott. Sebastiano Deias

Avv. Cristina Paba

02/03/2015

FALLIMENTO DEGLI ENTI ECCLESIASTICI

SOCIETA' COMMERCIALI

Seguono la procedura fallimentare, regolata dal R.D. 16 marzo 1942 n.° 267 (legge fallimentare) e successive modifiche.

ENTI NO PROFIT
(Enti Ecclesiastici)

Breve excursus

Fino a qualche tempo fa si diceva che gli Enti ecclesiastici non potessero fallire, considerazione derivante dalla loro natura non imprenditoriale ,giuridicamente fondata sul fatto che :

-L'art. 1 L. Fallimentare sotto la rubrica Imprese soggette al fallimento dispone che "sono soggetti a fallimento gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici";

- L'arto 2082 c.c. dispone che è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata per lo scambio di beni e servizi;

-L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto non è imprenditore, quindi non può fallire (ai fini fiscali non perde mai la qualifica di ente non commerciale D.P.R. 917/1986).

La questione è cambiata quando la giurisprudenza di legittimità si è orientata a ritenere che la nozione di imprenditore andasse intesa non in senso soggettivo ma in senso oggettivo.

Ciò implica che deve riconoscersi il carattere imprenditoriale di ogni attività economica organizzata, che abbia attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitarla. Pertanto, andrebbe esclusa la qualità di imprenditore solo a chi svolge l'attività in modo del tutto gratuito (Cass. 16612/2008)

Enti ecclesiastici che svolgono attività commerciale in modo prevalente

Seguono la procedura fallimentare generale

Enti ecclesiastici che svolgono attività mista

Attività commerciale

Le attività diverse da quelle di religione e di culto, poste in essere dall'Ente ecclesiastico, sia pure in rapporto di strumentalità con queste, attribuiscono all'Ente la qualità di imprenditore, che come tale è assoggettato alla legge fallimentare.
La Corte di Cassazione ha affermato esplicitamente che il fine spirituale di un ente ecclesiastico non esclude la natura imprenditoriale dell'attività che esso svolge. (Cass. 20815/2006)

Attività istituzionale

Il fallimento non lede i diritti costituzionalmente tutelati di cui godono le attività di religione e di culto.

Enti ecclesiastici che svolgono esclusivamente attività istituzionali

I suddetti Enti, che non svolgono alcun tipo di attività commerciale non sono soggetti a fallimento.

Non verranno assoggettate a fallimento le parti delle singole Case nelle quali viene svolta esclusivamente attività istituzionale di religione e di culto.

Infatti, le procedure fallimentari sono applicabili, limitatamente all' attività esercitata "in regime di libero mercato" e pertanto, è necessario tenere ben separate e distinte tutte le tipologie di attività esercitate e che le singole Case mantengano una propria autonomia (con conseguenti sequestri e pignoramenti solo nella Casa in cui si svolge l'attività commerciale e solo relativamente alla parte utilizzata per svolgere tale tipo di attività).

L'art. 7 n.° 3 L 121/1985 dispone che " Le attività diverse da quelle di religione e di culto, svolte dagli enti Ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, alle leggi dello stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto dalle medesime.

La Corte di Giustizia Europea con il combinato disposto della Sent. n.°10 del 1987 e della sent. n.° 298/2000 e da quanto enunciato nella Causa C88/2003 punti 67 e 68 della Corte di Giustizia Europea in materia di Aiuti di Stato, esprime chiaramente che sono attività commerciali tutte le attività esercitate in regime di libero mercato a prescindere dalla natura non commerciale del soggetto che le pone in essere. L'Ente Religioso è, quindi, alla stregua degli altri imprenditori, a rischio di procedure fallimentari ove svolga stabilmente attività organizzata di produzione o scambio di beni e servizi con metodo economico.

La Corte Suprema non si è ancora espressa, ma emerge dalla giurisprudenza di merito l'orientamento secondo cui gli Enti ecclesiastici possono fallire, pur mantenendo la loro identità giuridica, soffrendo soltanto una riduzione dell'autonomia nella pendenza della procedura fallimentare, per poi riprenderla pienamente con la *restituito in bonis*, una volta esaurita la procedura.

Il Tribunale di Paola, con sentenza del 3.12.2009, dichiarò il fallimento di un Ente ecclesiastico riconosciuto, legalmente rappresentato dall'Arcivescovo, ma giuridicamente distinto dalla Diocesi, che gestiva un'attività sanitario assistenziale, da tempo insolvente e con notevoli debiti. Il Tribunale nella motivazione, espone che il legislatore nel disciplinare le imprese sociali le sottopone alla liquidazione coatta amministrativa in caso di insolvenza, ma esclude l'applicabilità di tale statuto di responsabilità proprio agli enti ecclesiastici, sul presupposto della mancanza di distinzione in essi, tra beni destinati all'esercizio dell'impresa sociale e beni dell'ente.

A parere del Giudice la normativa intende assoggettare alle regole generali della responsabilità e della fallibilità gli enti ecclesiastici. (Negli anni l'Ente aveva speso la qualifica di imprenditore per ricevere sgravi contributivi riservati alle imprese del Mezzogiorno).

Tribunale di Roma con sentenza n.° 432 del 30.05.2013 ha statuito, relativamente ad un Ente Ecclesiastico che lo stesso, per quanto attiene alla sua attività di impresa sanitaria, è soggetto alle norme sulle procedure concorsuali. Nella sentenza veniva accertato lo stato di insolvenza, ammettendo l'Ente all'amministrazione straordinaria e dichiarando che tutti i suoi beni, ad eccezione di quelli funzionali, per loro natura e destinazione, al compimento delle finalità di culto, di assistenza e di carità, sarebbero rientrati nel patrimonio oggetto della liquidazione di massa, rigettando l'istanza dell'Ente che richiedeva l'ammissione limitatamente alle opere gestite in Roma, affermando che le aziende ospedaliere appartenenti all'Ente ecclesiastico siano insuscettibili di assumere un'autonoma personalità giuridica.

STUDIO COMMERCIALE
Dott. Sebastiano Deias
EURO DEFI

Avv. Cristina Paba